

**DELIBERAZIONE 16 LUGLIO 2015  
362/2015/R/IDR**

**DETERMINAZIONE D'UFFICIO DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO PER IL GROSSISTA  
ACQUA CAMPANIA S.P.A., CON RIFERIMENTO AL PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012-  
2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 16 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto legge 138/11) e, in particolare, l'articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in

materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle

linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);

- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante "Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 204/2014/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali" (di seguito: deliberazione 204/2014/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2015, 361/2015R/IDR, recante "determinazione d'ufficio delle tariffe del servizio idrico per il grossista Regione Campania, con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015" (di seguito: deliberazione 361/2015/R/IDR);
- la determinazione n. 1/2012 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 1/2012-TQI);
- la determinazione n. 2/2012 del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/2012-TQI);
- la determinazione del Direttore DSID n. 1/2013 del 9 ottobre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-Cipe ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 1/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2013 del 11 novembre 2013, avente ad oggetto "Disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ricadenti nel campo di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR ai sensi dell'Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2013 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 2/2014 del 28 febbraio 2014, avente ad oggetto "Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2014 e 2015 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR" (di seguito: determinazione 2/2014 DSID);
- la determinazione del Direttore DSID n. 3/2014 del 7 marzo 2014, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi-tipo per la presentazione delle informazioni

necessarie, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: determinazione 3/2014 DSID);

- la determinazione del Direttore DSID n. 4/2015 del 31 marzo 2015, avente ad oggetto “Definizione delle procedure di raccolta dati ai fini del monitoraggio sugli affidamenti del servizio idrico integrato e sulla adesione degli enti locali all’ente di governo dell’ambito, nonché ai fini dell’aggiornamento dei dati e dei parametri tariffari per l’anno 2015 e dell’esplicitazione della componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa” (di seguito: determinazione 4/2015 DSID);
- la sentenza Tar Lombardia, sez. II, 15 maggio 2014 n. 1274;
- la comunicazione dell’Autorità prot. n. 36609 del 15 dicembre 2014 avente ad oggetto “Convocazione incontro verbalizzato nell’ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR” recante, tra l’altro, la diffida per talune gestioni operanti in Campania ad adempiere agli obblighi di invio dei dati, degli atti e delle informazioni richieste ai fini della determinazione delle tariffe relative alle annualità 2012, 2013, 2014 e 2015;
- i dati e le informazioni concernenti le elaborazioni tariffarie per gli anni 2012 e 2013, trasmesse dalla Giunta Regionale della Campania (in qualità di soggetto competente alla predisposizione tariffaria di Acqua Campania S.p.A.) con comunicazioni prot. Autorità n. 18141 16 maggio 2013, e integrate, da ultimo, in data 26 febbraio 2015;
- i dati, gli atti, le note e i documenti trasmessi dalla medesima Giunta Regionale in data 30 aprile 2014 ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR, e delle determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID, nonché le successive comunicazioni ricevute, da ultimo, in data 26 febbraio 2015.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a

usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari, facendo altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con determinazione 2/2012 TQI è stata dettagliata la modulistica ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di trasmissione dei dati di cui al comma 2.3 della

deliberazione 347/2012/R/IDR e con successive determinazioni 1/2013 DSID e 2/2013 DSID sono state fornite indicazioni per la sistematizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni relative al biennio 2012 e 2013, rispettivamente, per le gestioni ex-CIPE e per le gestioni ricadenti nell'ambito di applicazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;

- con determinazioni 2/2014 DSID e 3/2014 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF), quali atti che compongono lo specifico schema regolatorio di cui al comma 4.2 della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR e con il comma 4.2 della deliberazione 459/2013/R/IDR (per quanto attiene il biennio 2012-2013), nonché con deliberazione 204/2014/R/IDR (con riferimento al biennio 2014-2015), l'Autorità, tra l'altro, ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) di provvedere a diffidare i gestori, nonché gli Enti d'Ambito e gli altri soggetti competenti, all'invio, entro trenta giorni, delle informazioni e degli atti necessari all'approvazione delle tariffe, comunicando loro che, in caso di mancato rispetto del medesimo termine, la tariffa sarebbe stata determinata d'ufficio entro i successivi trenta giorni, ponendo il moltiplicatore tariffario pari a 0,9;
- la richiamata deliberazione 204/2014/R/IDR ha, altresì, conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID), affinché proceda alla definizione di una disciplina di verifica e controllo ulteriore nel caso del perdurare delle situazioni contemplate quali cause di determinazione d'ufficio delle tariffe.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR prevede, conformemente all'art. 3, comma 1, lett. f) del decreto del Presidente del Consiglio 20 luglio 2012, che, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, la tariffa sia determinata d'ufficio nei casi in cui:
  - a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti nel formato indicato dall'Autorità;
  - b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
  - c) il gestore non fornisca la modulistica indicata nella medesima deliberazione, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
  - d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;
- il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR e il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che, laddove ricorrano le casistiche

indicate al citato comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;

- il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR prevede che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria (come dettagliati al comma 5.3, lett. d), della medesima deliberazione 643/2013/R/IDR), la tariffa sia determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche;
- nei casi citati ai precedenti alinea, la tariffa calcolata in base alle pertinenti metodologie tariffarie produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità;
- nei medesimi casi - ai sensi del comma 6.9 della deliberazione 585/2012/R/IDR e del comma 5.8 della deliberazione 643/2013/R/IDR - laddove l'Ente d'ambito o soggetto competente rimanga inerte, è posta pari a zero la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'ambito o soggetto medesimo riconosciuta in tariffa ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del d.lgs. 152/06.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in sede di convocazione di un incontro organizzato nell'ambito delle attività istruttorie avviate ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 643/2013/R/IDR, l'Autorità - con comunicazione prot. n. 36609 del 15 dicembre 2014 - ha provveduto a diffidare alcune gestioni, tra cui l'operatore Acqua Campania S.p.A. (che svolge il servizio di grande adduzione e vendita di acqua all'ingrosso nel territorio della Regione Campania), che, alla medesima data, non risultavano aver adempiuto, in forma completa e con corredo documentale e informativo coerente, agli obblighi di trasmissione dei dati e di predisposizione tariffaria previsti, per le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR, ovvero, per gli anni 2012 e 2013, dalle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR, 73/2013/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 271/2013/R/IDR, preavvisando altresì della circostanza che, in caso di protratta inosservanza dei richiamati obblighi di invio dei dati e delle informazioni richieste oltre il termine di legge, si sarebbe proceduto, ai sensi di quanto previsto dal comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, alla determinazione d'ufficio della tariffa ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* ( $\vartheta$ ) pari a 0,9;
- in particolare, nella citata comunicazione - nonché in occasione degli incontri convocati per i necessari approfondimenti istruttori - l'Autorità ha, tra l'altro, richiesto chiarimenti in ordine alla natura e alla ricostruzione dei costi sottostanti alla quantificazione "*del corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico*" previsto nella "Convenzione per l'affidamento in gestione dell'acquedotto della Campania Occidentale", stipulata (nel 1993 e modificata

nel 1998) con la Regione Campania, anche con riferimento al rationale della valorizzazione originariamente prevista e del valore annuale dichiarato all’Autorità, di cui si chiede il riconoscimento in tariffa;

- al riguardo, è stato in più sedi evidenziato come, in base alla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art. 5 della deliberazione 585/2012/R/IDR, le convenzioni in essere avrebbero dovuto adeguarsi, a pena di inefficacia, al nuovo quadro regolatorio definito dall’Autorità, per gli anni 2012 e 2013, con la citata deliberazione; detta previsione è stata confermata dal giudice amministrativo (v. *ex multis* sent. Tar Lombardia 15 maggio 2014 n. 1274, riferita proprio al gestore Acqua Campania, dove si è precisato che “*l’art. 10, comma 14, lett. d) ed f) del D.L. n. 70 del 2011 attribuisce all’Autorità il potere di approvare il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nonché di impartire, a pena d’inefficacia, prescrizioni sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d’ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato. Tale previsione di rango primario ha dunque autorizzato l’AEEGSI ad eterointegrare le convenzioni; pertanto il modello configurato dal citato art. 1339 c.c. può dirsi rispettato*”) e ribadita, per quanto concerne le annualità 2014 e 2015, dalla deliberazione 643/2013/R/IDR;
- a seguito della menzionata diffida, nonché degli incontri istruttori del 22 dicembre 2014 e del 12 gennaio 2015, la Regione Campania (in qualità di soggetto competente), in data 26 febbraio 2015, ha trasmesso dati e atti ad integrazione di quanto precedentemente inviato, specificando che:
  - “*ai sensi della convenzione di concessione stipulata con la Regione Campania, [a titolo di corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico] Acqua Campania S.p.A. deve mettere a disposizione della Regione Campania, per la realizzazione [di interventi diretti alla captazione di nuove risorse, alle opere di grande adduzione e di interconnessione] un corrispettivo annuale (indicato nel bilancio sotto la voce “Compartecipazione regionale sui ricavi da vendita acqua”) (...) pari, in origine, a lire 25.945.000.000 ed è riferito al 31 gennaio 1992. Tale corrispettivo viene aggiornato, annualmente, sulla base degli indici ISTAT riportati al costo della vita o comunque sulla base dell’indice applicato nell’aggiornamento del prezzo di vendita. Questo importo è rapportato (...) al volume di acqua venduta. È previsto poi che gli importi maturati annualmente producano a favore della Regione Campania, fino alla loro utilizzazione, interessi nella misura dell’80% del TUS*”;
  - gli investimenti di cui al precedente alinea, consistenti in “*lavori per il miglioramento ed efficientamento della rete acquedottistica all’ingrosso regionale affidati da Acqua Campania S.p.A. per conto della Regione Campania (...), non vengono riportati nello stato patrimoniale né della Regione Campania né di Acqua Campania S.p.A. e conseguentemente non vengono considerati nel calcolo della RAB*”;



- il citato corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico viene trattato ai fini tariffari come voce “Altri corrispettivi ai proprietari” (ACp).

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- a fronte degli elementi prodotti, si rilevano le rilevanti carenze e criticità di seguito enunciate:
  - la mancata ricostruzione - indispensabile ai fini della valutazione della congruità del valore di cui si richiede il riconoscimento in tariffa e della sua rispondenza al principio, che informa la normativa vigente, della copertura in tariffa dei soli costi efficienti di esercizio e investimento - degli interventi da finanziare in tutto, o in parte, attraverso il corrispettivo annuale di cui si è detto in precedenza (che mostra, peraltro, un incremento significativo passando da lire 25.945.000.000 del 1992 a 26.768.000 euro del 2012);
  - l’assenza di atti adottati dal soggetto competente tesi a rimodulare il corrispettivo di cui al precedente alinea in base alla vigente regolazione e coerentemente con le criticità infrastrutturali rilevate con riferimento all’Acquedotto della Campania Occidentale (gestito da Acqua Campania S.p.A.), con i relativi obiettivi specifici che si intendono perseguire, con i correlati interventi pianificati; a tal proposito si evidenzia l’assenza di documenti in cui verificare e riscontrare detti interventi, atteso che gli stessi non sono stati prodotti nell’ambito della proposta tariffaria del grossista Regione Campania, e – con riferimento ad Acqua Campania S.p.A. – non sono stati quantificati per gli anni 2012 e 2013, mentre (come risulta dal programma degli interventi trasmesso) gli stessi ammontano a circa euro 2.000.000 annui nel periodo 2014-2017, la cui copertura tariffaria, peraltro, non è riconducibile al corrispettivo in parola;
  - la carenza di documentazione alla base delle ricostruzioni del valore delle opere che compongono il sistema acquedottistico regionale all’ingrosso; al riguardo, la stessa Regione Campania ha evidenziato come *“il patrimonio acquedottistico regionale è stato realizzato in larghissima parte dalla cessata Cassa per lo Sviluppo del Mezzogiorno in un arco temporale compreso tra i primi anni ’60 e la fine degli anni ’80 (...). La Regione (...), nell’impossibilità di applicare puntualmente le procedure prescritte dalle deliberazioni dell’AEEGSI in ordine alla necessità di produrre documenti che attestassero il valore storico delle opere, ha rinunciato all’opportunità di inserire nel calcolo del VRG (...) la quota parte discendente dall’ammortamento delle opere gestite (...), comprensive di quelle realizzate a cura di Acqua Campania”*, specificando, altresì - nella relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria di Acqua Campania S.p.a. - che *“per quanto riguarda gli impianti di proprietà (...) della Regione Campania, in*

*assenza dei relativi documenti di bilancio e/o di contabilità lavori, tali costi non possono essere considerati e, pertanto, non sono computati in tariffa i costi legati ad ammortamenti, oneri finanziari e oneri fiscali”;*

- le criticità in ordine alla trattazione del corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico come voce “Altri corrispettivi ai proprietari” (ACp); la voce di costo in questione è infatti riferita ai corrispettivi annuali cui gli enti locali hanno diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto deliberato e puntualmente individuato dal soggetto competente in data antecedente all’aprile 2006, dando generalmente luogo ad importi esigui: nel caso in esame viene chiesto il riconoscimento in tariffa di un corrispettivo non puntualmente quantificato e deliberato dal soggetto competente, ma derivante dall’applicazione automatica - sganciata da una specifica valutazione dei costi da coprire, come invece imposto dalla normativa vigente - del sistema di indicizzazione descritto in precedenza che porta ad un valore pari, per l’anno 2012, a euro 26.768.000, a fronte di un VRG pari a euro 63.469.380, con un’incidenza superiore al 42%;
- le criticità in ordine alla riconciliazione tra il corrispettivo per la concessione di gestione del sistema acquedottistico indicato ai fini tariffari e l’importo desumibile dal bilancio 2012, in cui - come sottolineato dal soggetto competente - detto importo risulta suddiviso in due quote: la prima ricompresa tra “i costi per il godimento di beni di terzi” e la seconda imputata a un “Fondo rischi”. Detto Fondo è stato costituito - per effetto dell’accordo sottoscritto il giorno 8 agosto 2012 tra Acqua Campania S.p.A. e la Regione Campania - con *“l’obiettivo di riequilibrare gli incrementi di costi di energia elettrica”*, nelle more dell’introduzione delle regole tariffarie da parte dell’Autorità. Il soggetto competente ha poi precisato che a seguito dell’introduzione del MTT, il richiamato Fondo (non più ritenuto necessario per *“ripristinare l’equilibrio economico della Concessione venuto meno a causa dell’(...) incremento del costo energetico”*) è stato in parte utilizzato, in sede di approvazione del bilancio 2013, *“adeguando gli <<Altri corrispettivi ai proprietari>> e allineando così i dati di bilancio a quelli di cui alla proposta tariffaria”*: tale quota della voce “Altri corrispettivi ai proprietari” (ACp), derivante dal richiamato accordo del 2012 (non trasmesso all’Autorità) non può essere ritenuta ammissibile ai fini tariffari giacché derivante da una decisione assunta successivamente al 29 aprile 2006 - data di entrata in vigore del d.lgs. 152/06, che ha sancito il principio della gratuità della concessione nel settore del SII - né è computabile in tariffa il rimanente valore imputato al citato “Fondo rischi” per il quale non viene fornita adeguata giustificazione in relazione alla copertura dei rischi e costi per cui è oggi previsto;
- la trattazione dei ricavi e dei costi delle “Altre attività idriche” ( $R_b$  e  $C_b$ ), derivanti - come specificato nella relazione di accompagnamento alla

predisposizione tariffaria per gli anni 2014 e 2015 - dalla “*Progettazione e Direzione lavori nonché Stazione Appaltante per i Lavori per il miglioramento e l’efficientamento della rete acquedottistica all’ingrosso regionale eseguiti sia direttamente che indirettamente dal gestore*” (attività che peraltro, per gli anni 2012 e 2013, venivano ricomprese tra quelle del servizio idrico integrato); al riguardo si precisa che la definizione di “Altre attività idriche” fornita dall’Autorità con deliberazioni 585/2012/R/IDR e 643/2013/R/IDR annovera tra le stesse “l’esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture (...) per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture”: nel caso specifico, tuttavia, viene evidenziato che gli interventi in questione “*non vengono riportati nello stato patrimoniale né della Regione Campania né di Acqua Campania S.p.A.*”;

- resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l’applicabilità delle misure prescrittive e sanzionatorie previste dall’art. 2, comma 20, della legge 481/95.

#### **RITENUTO CHE:**

- rilevata la protratta inosservanza, anche a seguito della diffida, dei richiamati obblighi di trasmissione in forma completa dei dati, degli atti e di tutte le informazioni necessarie a valutare la congruità dei costi di cui si chiede il riconoscimento in tariffa - nonché la coerenza degli stessi con le adeguate certificazioni degli elementi di costo e investimento - il grossista Acqua Campania S.p.A. ricada nelle casistiche di cui al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- per la gestione in oggetto sia pertanto necessario determinare d’ufficio le tariffe per il primo periodo regolatorio 2012-2015, ponendo il valore massimo del moltiplicatore tariffario  $teta (\vartheta)$  pari a 0,9 ai sensi delle disposizioni da ultimo richiamate, finché perdurano le casistiche ivi contemplate, e che sia, altresì, opportuno specificare che, con riferimento alla richiamata gestione, il medesimo valore  $\vartheta$  pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{medio}$ ) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
- sia opportuno evidenziare che, ai sensi di quanto previsto al comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, al comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR e al comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, per la gestione in parola, la tariffa calcolata sulla base delle disposizioni vigenti produce effetti a partire dal momento in cui sono resi disponibili, in forma completa e coerente, gli atti, i dati e le informazioni necessarie alla determinazione tariffaria medesima, con riferimento alla quale l’Autorità si riserva di effettuare i necessari ulteriori

approfondimenti - anche effettuando eventuali verifiche ispettive presso i soggetti interessati - soprattutto alla luce degli specifici elementi critici già emersi nel corso della presente istruttoria;

- sia opportuno dare mandato alla Direzione Sanzioni e Impegni per gli eventuali seguiti di competenza, sentita al riguardo la Direzione Sistemi Idrici

### **DELIBERA**

1. di determinare d'ufficio le tariffe per il grossista Acqua Campania S.p.A. (con riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015), che ricade nelle casistiche specificate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/IDR, ponendo il valore massimo del moltiplicatore  $\vartheta$  pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando che, il medesimo valore  $\vartheta$  pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di moltiplicatore tariffario medio ( $\vartheta_{medio}$ ) - in sede di definizione dei conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, d'intesa con il Direttore della Direzione Sistemi Idrici, per gli eventuali seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*